

Capitolo IX

ESERCIZIO DELLA PESCA

“Gli usi in materia di pesca sono rivolti a consentire un ordinato esercizio di tale attività e consistono pertanto in norme di correttezza per il comportamento dei pescatori.

Essi possono classificarsi come di seguito riportati”.

1133. Attrezzi di pesca tradizionale.

Gli attrezzi che possono essere definiti di pesca tradizionale sportiva per la provincia di Bergamo sono:

- canna da lenza fissa o con mulinello
- tirlindana
- bilancino.

1134. Posto di pesca.

Il primo occupante ha diritto al posto di pesca.

1135. Scorrettezze.

E' considerata grave scorrettezza entrare nell'acqua o attraversare il corso, buttare sassi o altri materiali mentre un pescatore sta svolgendo nelle vicinanze il proprio esercizio.

E' altresì scorretto esercitare, anche se con il rispetto delle distanze, la pesca di lancio e recupero nella stessa buca o dove altri stiano anteriormente praticando la pesca di fondo: è infatti norma consuetudinaria farsi indicare dal pescatore che già svolga il suo esercizio la localizzazione del filo.

E' considerato pure comportamento scorretto quello del pescatore il quale occupi un posto che riveli i segni di una palese preparazione effettuata da altro pescatore, anche se questi sia temporaneamente assente.

E' ancora da ritenersi scorrettezza l'invasione da parte di un pescatore del campo pasturato da altro pescatore che già svolga il suo esercizio.

1136. Inamazione.

La preda spetta al pescatore che l'ha agganciata al proprio amo.

Il pescatore che abbia agganciato un pesce può invitare gli altri pescatori che esercitano nelle vicinanze a salpare le proprie lenze, onde non essere intralciato durante la fase di recupero.